

<b>POLIZZA N.</b>		<b>2321310</b>	<b>Cod. Ramo</b> 8154	<b>Cod. Agenzia</b> 031 / 000	<b>Cod. Produttore</b> PA5565
<b>CONTRAENTE</b>				<b>Cod. PA3196</b>	
EXAKTA SICILIANA S.R.L. DISTILLAZIONE SOLVENTI E S MALTIMENTO RIFIUTI VIA DON MILANI 58 90040 CARINI PA I					
				<b>Cod. Fisc.</b> 00557970829	
<b>BENEFICIARIO</b>				<b>Cod. NE915360</b>	
REG.NE SIC.NA - ASSESS.TO REGIONALE ENERGIA E SERV PUBBLICA UTILITA' - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI 90100 PALERMO PA I					
				<b>Cod. Fisc.</b> .	
<b>CAUSALE</b> POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO ATTIVITA' RELATIVA AD IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI SITO IN ZONA INDUSTRIALE - COMUNE DI CARINI (PA) - AUTORIZZAZIONE DDG N°232 DEL 13/04/2011 - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.					
<b>IMPORTO DELLA GARANZIA</b> Eur 431.178,00 diconsi QUATTROCENTOTRENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/00#					
<b>DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA</b>				<b>Fraz.</b>	<b>Val.</b>
Anni	12	Mesi	0	Giorni	0
Dal 13/04/2021				Al 13/04/2033	
				<b>///</b>	<b>EUR</b>
<b>Premio Netto</b> Eur 16.969,69		<b>Accessori</b> Eur 1.696,97	<b>Diritti</b> Eur 0,00	<b>t.d.</b>	<b>Imposte</b> Eur 2.333,34
				<b>Totale</b> Eur 21.000,00	
<b>PROROGHE EVENTUALI</b>					
a partire dal					
<b>Premio Netto</b>		<b>Accessori</b>	<b>Diritti</b>	<b>t.d.</b>	<b>Imposte</b>
					<b>Totale</b>
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PALERMO il 06/05/2021					
<b>IL GARANTE</b> COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Un Procuratore Giuseppe Tolomea			<b>IL CONTRAENTE</b>		
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p><b>IL CONTRAENTE</b></p>			<p>Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)</li><li>- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)</li><li>- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)</li><li>- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)</li><li>- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)</li></ul> <p><b>IL CONTRAENTE</b></p>		
<b>DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO</b>					
Si dichiara che il premio di ..... Eur 21.000,00 è stato incassato il .....					
<b>L'ESATTORE</b>					
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA					



## Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

### PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

**Art. 1** - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

**Art. 2** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

#### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

**Art. 3** - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

**Art. 4** - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

**Art. 5** - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

**Art. 6** - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

#### CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

**Art. 7** - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.



Polizza n° 2321310

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS N. 22/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**PREMESSO CHE**

1) con DDG n° 232 del 13/04/2011 la REG.NE SIC.NA - ASSESS.TO REGIONALE ENERGIA E SERV PUBBLICA UTILITA' - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI ha autorizzato la Ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. DISTILLAZIONE SOLVENTI E S MALTIMENTO RIFIUTI con sede in VIA DON MILANI 58, 90040 CARINI (PA) - C.F. 00557970829 (in seguito denominata Contraente), allo ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IPPC PER LO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OPERAZIONI DP-D13-D14-D15 e R3-R4-R12-R13 SITO A CARINI ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI CARINI ;

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'ordinanza di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 431.178,00 (Euro QUATTROCENTOTRENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/00#), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat di adeguamento al costo della vita;

3) che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

4) che è denominato Ente Garantito : REG.NE SIC.NA - ASSESS.TO REGIONALE ENERGIA E SERV PUBBLICA UTILITA' - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI

**CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), con la presente polizza alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 431.178,00 (Euro QUATTROCENTOTRENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/00#) a garanzia delle operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

LA PRESENTE POLIZZA HA LA DURATA DI ANNI 12 MESI 0 E GIORNI 0 A PARTIRE DAL 13-04-2021

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**ART. 1 - DURATA DELLA GARANZIA**

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

ST.N. 10457596

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

## **ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

La Società di Assicurazione, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice istat di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

## **ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta alla Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

## **ART. 4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica dell'Ente Garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 codice civile la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

## **ART. 5 - SURROGAZIONE**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed eventi causa a qualsiasi titolo.

## **ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

## **ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

## **ART. 8 - IL FORO COMPETENTE**

il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Emessa in N. 4 esemplari ad un unico effetto in PALERMO il 06-05-2021

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Un Procuratore  
Giuseppe Tolomeo